



per la tutela
dei minorenni
nello sport

Policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi

PRIMO CAPITOLO

p. 2

1. Riferimenti normativi Internazionali, Europei e Nazionali p. 2
2. Contesto di riferimento p. 11
3. Scopo e destinatari p. 15

SECONDO CAPITOLO

p. 17

1. Formazione: lo standard minimo della dimensione formativa
a la dimensione di approfondimento specifica p. 17
2. Procedure di reclutamento sicure per coloro che lavorano con i minorenni:
indicazioni in materia di procedure di selezione e di assunzione di personale,
di altri collaboratori e dei volontari p. 21
3. Segnalazione: costruzione di un contesto di protezione del minorenne
da ogni maltrattamento, violenza e/o abuso p. 25
4. Codice Etico: principi e responsabilità etiche all'interno di un contesto sportivo p. 28
 - 4.1 Adozione di un Codice Etico p. 29

Bibliografia

p. 34





PRIMO CAPITOLO

1. Riferimenti normativi Internazionali, Europei e Nazionali

I diritti delle persone di minore età si collocano all'interno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti, oltre che nelle disposizioni nazionali, nei trattati e nelle dichiarazioni internazionali. Il primo strumento nazionale in assoluto che tutela i loro diritti è la **Carta Costituzionale** che li ricorda in alcuni articoli specifici: all'art. 3 sancisce che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."* Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali, ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione.

I principi sopra menzionati trovano espressione e vengono ribaditi in diversi documenti internazionali ed europei. Per cominciare la **Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, la quale sancisce all'art. 19 comma 1: *"Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento"* e all'art. 31 *"Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica"*.

Da ciò si deduce che le persone di minore età sono soggetti di diritto. La condivisione di questo principio non solo spinge alla promozione della loro personalità e della loro partecipazione attiva in ogni situazione in cui si trovano coinvolti, ma anche alla loro protezione da ogni forma di violenza e abuso.

Già nel 1978 la Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport adottata dall'Unesco, all'art. 9.2 insiste sulla necessità che: *"La sicurezza e la gestione del rischio richiedono che tutte le parti interessate cerchino di eliminare dall'educazione fisica, dall'attività fisica e dallo sport le pratiche che limitano o rechino danni a chi vi prende parte, gli spettatori e gli educatori, in particolare nelle fasce più vulnerabili della società, come i bambini, i giovani, gli anziani, le donne, le persone con disabilità, i migranti e le popolazioni indigene. Le pratiche dannose comprendono la discriminazione, il razzismo, l'omofobia, il bullismo, il doping, la manipolazione, la privazione di educazione, l'allenamento eccessivo dei bambini, lo sfruttamento sessuale, la tratta e la violenza"*.

In considerazione delle conseguenze sulla salute mentale, fisica e riproduttiva delle e dei minorenni e sullo sviluppo dell'intera società, *"la violenza sui minori non è un problema esclusivamente sociale e culturale, ma è un*



problema di salute pubblica", così come definita dall'Oms nel 2002. In effetti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, da molto tempo raccomanda a tutti gli Stati di dotarsi di un piano nazionale di prevenzione della violenza e di metodologie, strumenti, linee guida e progettazioni rigorose e scientifiche al fine di poter controllare e confrontare i risultati raggiunti e l'efficacia delle azioni.

Gli abusi e le violenze su persone di minore età, non solo sono un reato particolarmente grave, ma hanno pesanti conseguenze per le vittime. In molti casi le persone di minore età sono vittime di abusi e violenze commesse da persone che conoscono, di cui si fidano e da cui dipendono. Ciò rende tale reato particolarmente difficile da prevenire e identificare.

In tema di violenza, particolare rilievo assumono le **Osservazioni conclusive che il Comitato Onu per i diritti del fanciullo** ha rivolto all'Italia nel 2019: *"il Comitato si rammarica che non sia stato istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni. Prendendo nota dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 16.2 e con riferimento al proprio Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne a non essere soggetto ad alcuna forma di violenza e alle proprie precedenti raccomandazioni, il Comitato raccomanda allo Stato italiano di:*

(a) utilizzando la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei minorenni, in particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla violenza perpetrata nei confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza;

(b) rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione – comprese le campagne – con il coinvolgimento dei minorenni, al fine di formulare una strategia complessiva per la prevenzione e il contrasto della violenza verso i minorenni, che comprenda l'abuso e l'abbandono;

c) introdurre nell'ordinamento una definizione completa e precisa di violenza nei confronti dei minorenni;

d) incoraggiare programmi basati sulle comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l'abuso e l'abbandono dei minorenni, anche con il coinvolgimento delle vittime, dei volontari membri della comunità e fornendo loro sostegno formativo;

(e) garantire che i minorenni vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e soluzioni riparative adeguate.

Un ulteriore documento giuridico di fondamentale importanza è la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul** l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge giugno 2013, n. 77, e in vigore dal 1° agosto 2014, la quale contiene norme di contrasto in materia di abusi sessuali su persone di minore età in ambito domestico.

Il Gruppo GREVIO, gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul, ha pubblicato un nuovo rapporto relativo all'attività svolta da giugno 2019 a dicembre 2020 sulle tendenze e le buone pratiche nelle misure volte a porre fine alla violenza contro le donne.

All'interno del rapporto gli esperti pongono particolare interesse all'impatto significativo che la pandemia ha avuto sulla messa a disposizione dei servizi rivolti alle vittime, ed evidenziano la necessità di offrire servizi specializzati sia alle donne che alle ragazze per le diverse forme di violenza che potrebbero subire.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Infatti, secondo gli esperti, i servizi per le vittime di altre forme di violenza (tra cui la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e le molestie sessuali) non sono sufficienti. Pertanto, il Gruppo GREVIO sottolinea spesso la necessità di creare servizi di assistenza specializzati per forme di violenza diverse dalla violenza domestica.

Un passo importante in materia di contrasto agli abusi sessuali sulle persone di minore età è stato compiuto dall'Unione Europea nel 2011 con l'adozione della **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, la quale ha istituito norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale delle e dei minorenni e di materiale pedo-pornografico, e che comprende la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati, nonché l'assistenza e la protezione delle vittime.

L'esigenza di una più forte ed efficace tutela penale dei soggetti minorenni contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si è affermata con la ratifica da parte dell'Italia, attraverso la legge n. 172/2012, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, ossia la cosiddetta **Convenzione di Lanzarote**. Tale Convenzione esorta gli Stati firmatari all'art. 12 commi 1 e 2 ad *"adottare le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le norme sulla riservatezza che il diritto nazionale impone a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per tali professionisti, di segnalare ai servizi di protezione dell'infanzia ogni situazione di un minore che ritengono, per motivi ragionevoli, vittima di sfruttamento o di abusi sessuali"* e all'art. 18 comma 1 ad *"adottare le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibili le seguenti condotte intenzionali: praticare atti sessuali con un minore che, secondo le disposizioni specifiche del diritto nazionale, non abbia raggiunto l'età legale per praticare atti sessuali; praticare atti sessuali con un minore: - ricorrendo alla coercizione, alla forza o alle minacce; o - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul minore, compresi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o - abusando di una situazione di particolare vulnerabilità, segnatamente a causa di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza."*

Successivamente, il legislatore italiano ha recepito, con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima. Per di più, il punto 9 della presente direttiva consolida il principio secondo il quale *"le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute."*

Ulteriormente, la Commissione Europea, al fine di prevenire e contrastare la violenza e di rafforzare la protezione delle vittime di reato, ha emanato la **Strategia Europea sui diritti delle vittime 2020-2025**.

L'obiettivo principale di questa strategia è quello di garantire che tutte le vittime di tutti i reati, non importa dove o in quali circostanze il reato abbia avuto luogo, possano vedere rispettati pienamente i loro diritti.





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Sempre in materia di protezione delle vittime, con l'emanazione **del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24** viene data attuazione alla **Direttiva 2011/36/UE**, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. La finalità di questo decreto è quello di garantire supporto, sostegno e protezione alle vittime di tratta, tenendo conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali persone di minore età, minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli e figlie minorenni, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Gli stessi principi vengono riportati ed espressamente adottati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, la quale all'art. 10 punto 3 *"esorta gli Stati Parti ad adottare le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione soprattutto ai minorenni vittima di tratta."*

Ulteriori misure in materia di tutela della persona di minore età dagli abusi sessuali sono state adottate ultimamente a livello Europeo. Si rammenta la **Strategia dell'UE per la sicurezza 2020-2025 e la Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 2020**, le quali considerano la lotta contro gli abusi sessuali su minorenni un fattore primario e forniscono un quadro di riferimento per sviluppare una risposta efficace per contrastare e reprimere tale reato. Esse stabiliscono iniziative per attuare e sviluppare un quadro giuridico adeguato, rafforzare la risposta delle autorità di contrasto e favorire un'azione multidisciplinare coordinata in materia di prevenzione, indagine e assistenza alle vittime.

Nello specifico, la Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori del 2020, al punto 5 comma 2 esorta gli Stati *"a svolgere attività di prevenzione presso le organizzazioni che lavorano con i minori (centri sportivi e club, istituti religiosi, servizi sanitari, scuole, doposcuola) per sensibilizzarle e informarle su come prevenire gli abusi, ad esempio fornendo formazione mirata e garantendo che dispongano di procedure adeguate e ricorrano al potere conferito loro dal diritto dell'UE di chiedere informazioni sui casellari giudiziari a livello transfrontaliero tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari"*.

La protezione dei diritti delle persone di minore età è anche al centro della missione del Consiglio d'Europa che si è adoperato per la loro tutela nei suoi Stati Membri attraverso la "Strategia per i diritti dell'infanzia 2022-2027 "Diritti dei bambini in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta". Il documento pone particolare enfasi sul rafforzamento della lotta contro lo sfruttamento sessuale delle persone di minore età, in particolare attraverso l'attuazione delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla protezione di minorenni nei confronti dello sfruttamento e degli abusi e sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Strategia per i diritti dell'infanzia 2022-2027 mira a sviluppare azioni volte a combattere e rispondere concretamente a tutte le forme di violenza presenti nei luoghi in cui le persone di minore età dovrebbero sentirsi più al sicuro: nella famiglia e nella sua cerchia sociale (anche come vittime dirette o indirette di violenza domestica e di genere), nelle scuole e negli istituti di cura, nei centri di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, nei centri di detenzione, durante le attività ricreative e sportive, nonché nell'ambiente digitale.

In questo quadro è utile sottolineare che lo sport è uno strumento che non solo consente il benessere fisico della persona, ma ne garantisce il benessere psicologico, emotivo e inclusivo. Tali caratteristiche assumono una





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

valenza fondamentale e pregnante nel periodo della crescita di ciascuna persona, e soprattutto nell'età infantile e adolescenziale. Lo sport consente così di coniugare la cura del proprio fisico e una presa di coscienza del proprio corpo con l'acquisizione del rispetto delle regole, della tolleranza, della socializzazione.

In proposito, sul piano delle recentissime iniziative adottate, sempre, dall'Unione Europea si menziona il **Piano di lavoro per lo sport 2021-2024** che prevede tra i suoi settori prioritari: *"la tutela dell'integrità e dei valori dello sport"*, all'interno del quale rientrano le questioni decisive della sicurezza, dell'antidoping, del rapporto con l'istruzione degli sportivi, della parità di genere, dei diritti degli atleti, ecc. Nell'ambito del settore sicurezza, il Piano pone l'accento sulla necessità di garantire un ambiente sicuro per consentire una pratica sportiva sana, attraverso l'adozione di misure specifiche, come per esempio la *"prevenzione dalle molestie, dagli abusi e dalla violenza, compresa la violenza sessuale e da qualsiasi forma di discriminazione."*

L'affermazione del principio relativo alla tutela dell'integrità fisica e morale degli sportivi rappresenta un pilastro fondamentale richiamato anche nella Carta Europea dello sport (ESC), adottata dal Consiglio d'Europa nel 1992 e tuttora punto di riferimento per lo sviluppo dello sport poiché stabilisce i principi fondamentali per le politiche sportive nazionali, consentendo ai governi di fornire ai loro cittadini opportunità di praticare lo sport in condizioni ben definite.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha ritenuto opportuno rivedere la Carta con l'obiettivo di fornire una base essenziale per le politiche governative nel campo dello sport e per estendere a tutti i cittadini il diritto di accesso alla pratica sportiva. A tal fine, il 13 ottobre 2021 il Consiglio d'Europa ha adottato una Raccomandazione sulla Carta Europea riveduta dello sport motivata dalla necessità di permettere alla pratica sportiva di apportare, a tutta la popolazione, i suoi numerosi benefici, quali la salute, l'inclusione, l'istruzione, la protezione, la sicurezza, ecc.

Considerata l'importanza di adottare un approccio basato sul rispetto dei diritti umani nell'affrontare questioni relative all'integrità sportiva, la Raccomandazione CM/Rec(2021)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta Europea riveduta dello sport, all' art.6, comma 2, lettera d) esorta gli Stati Parti ad *"applicare una politica di tolleranza zero per la violenza e tutte le forme di discriminazione, prestando particolare attenzione a individui e gruppi di persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, come i bambini, i migranti e le persone con disabilità."* Oltre a ciò, l'art.8 aggiunge al concetto di "minaccia all'integrità sportiva" componenti come *"violazioni di regolamenti statutari e disciplinari e comportamenti non etici"*, sottolineando con fermezza alla lettera a) l'esigenza di *"proteggere tutte le persone, in particolare i giovani, dalla violenza, dalle molestie e dagli abusi, garantire la sicurezza e l'incolumità degli individui e promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, compresi i diritti sociali"*. Si evidenzia, dunque, la necessità che gli Stati membri definiscano con chiarezza le caratteristiche di un quadro generale per lo sport, precisando i valori e i comportamenti etici che devono essere sostenuti nel settore sportivo.

Tra le attuali iniziative adottate in materia di tutela delle persone di minore età si menziona anche **la Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della Strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP))** che ai punti 13 e 14 invita gli Stati membri a *"intensificare le proprie azioni per porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti dei minori, comprese la violenza fisica, sessuale, le lesioni e gli abusi sessuali, ecc."*





Anche le Nazioni Unite nell'**Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, prevede nei suoi obiettivi 16.1 e 16.2 *"la necessità di ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti"*.

L'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 26 ottobre 2012, riconosce che *"i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere"* e all'art. 21 sottolinea che: *"E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."* Da ciò si desume che il benessere e il superiore interesse delle persone di minore età sono valori condivisi tra tutti gli Stati Parte che, a loro volta, sono chiamati a impegnarsi nella tutela delle persone di minore età contro ogni forma di discriminazione. Si prende atto, quindi, che questo principio specifico dovrebbe essere sempre garantito, in qualsiasi situazione, in quanto parte integrante del loro sistema di tutela.

Il principio relativo alla tutela psicofisica e relazionale del soggetto di minore età viene ribadito specificatamente anche dal **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, entrato in vigore nel 2009**, dove all'art. 165 invita gli Stati firmatari *"a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi."*

È inoltre doveroso ricordare il **Piano di Kazan dell'Unesco**, reso operativo nel 2017, che rappresenta un accordo globale importante che unisce le politiche sportive agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Esso nella Policy area 2 della quarta parte esorta gli Stati *"a garantire che le politiche generali, che sono anche rilevanti per affrontare i rischi per l'integrità dello sport (ad esempio, politiche anticorruzione, tutela dei minori, ecc.) siano applicabili e attuate nel settore sportivo."*

Una particolare attenzione dovrebbe essere posta nei confronti di coloro che sono più esposti a rischio di molestie o abusi, in particolare bambini, donne e ragazze."

In questo quadro di riferimento si ricorda anche il **Libro Bianco sullo Sport** elaborato dalla Commissione Europea nel 2007 che al punto 2.6 invita i firmatari a *"rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza nel campo sportivo"*. A seguito della elaborazione del Libro Bianco, il Consiglio ha adottato un piano di lavoro sullo sport per gli anni 2014 – 2017 tra le cui azioni vi era l'elaborazione di linee guida sull'attività fisica e la realizzazione di una rete europea al fine di promuovere lo sport come fattore benefico per la salute, la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra i servizi atti ad applicare in maniera coercitiva la legge e le organizzazioni sportive al fine di prevenire fenomeni di razzismo e di violenza.

Di notevole importanza è il **Rapporto "Safeguarding Children in Sport: A mapping study**, di Ecorys e Thomas More University" pubblicato dalla Commissione Europea nel 2019, che, nelle conclusioni generali, invita gli Stati membri ad *"adottare strumenti giuridici più specificamente legati alla salvaguardia dello sport per bambini; Dichiarazioni, Strategie Nazionali e Piani d'Azione da parte dei Ministri responsabili dello sport o dell'Ufficio*



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

centrale dello sport; Codici di condotta che delineano i principi desiderati che le federazioni sportive e gli organi di governo dovrebbero adottare in relazione alla salvaguardia dei bambini nello sport.”

Raccomandazioni analoghe vengono introdotte nelle **Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela dei minori nello sport del 2019**, che al punto 12 invitano gli Stati a *“cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori.”*

In Italia negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente in materia di tutela delle persone di minore età da ogni forma di violenza. I comportamenti che integrano gli abusi, che possono essere fisici, psicologici e sessuali, e i maltrattamenti nei confronti di minorenni sono stati, nel tempo, nella normativa sovranazionale e nazionale, sempre più specificati e attenzionati non solo in termini di contenuto e sanzione, ma soprattutto in termini di prevenzione e formazione dei soggetti adulti che tali comportamenti possono prevenire, o comunque individuare precocemente al fine di determinarne l'immediata cessazione a tutela della vittima minorenne.

Nel nostro ordinamento le disposizioni normative del **Codice Penale** contemplano tutte le varie forme di abuso e maltrattamento (vedere bibliografia).

Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (**c.d. “Codice Rosso”**) la quale oltre ad analizzare alcune delle modifiche normative apportate al codice penale, concentrando l'attenzione sulle nuove fattispecie di reato, mira a garantire e dare un'attuazione immediata alla protezione delle vittime predisponendo una corsia preferenziale.

In effetti, con l'adozione della normativa sono state introdotte nuove fattispecie di reato, tra le quali, in particolare, il reato di *revenge porn*, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Ha poi aumentato le sanzioni e le aggravanti per i reati già esistenti, quali omicidio, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, violenza sessuale, anche di gruppo e atti sessuali con minorenni. Evidenzia, in particolare, la circostanza per cui la presenza della persona di minore età rappresenta sempre un'aggravante.

Di grande rilievo è stata l'approvazione della **legge n. 47 del 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”**, con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in loro favore. La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore di minorenni, a partire dalle fasi di accoglienza. In particolare l'art. 17 prevede una specifica tutela per le persone minorenni non accompagnate vittime di tratta: *“Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.”*

Sempre in materia di protezione di minorenni stranieri non accompagnati, si rappresenta che è stato modificato il Decreto Legge n. 130 del 2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", chiamato comunemente "**Decreto Sicurezza**". In materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro. La soluzione accolta, individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, **per attività sportiva**, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza alle persone di minore età.

Degno di nota è la **legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo"** che prevede una serie di misure volte a prevenire il fenomeno, in particolare all'art. 3 sancisce *"l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tavolo tecnico, di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea."*

Al fine di contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle persone di minore età, apprezzabile è stata l'adozione del **Decreto Legislativo n. 39 del 2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE** relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GA, il cui art. 2 ha stabilito che *"Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.» Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00."* Per quanto tale disposizione sia stata notevole, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 39/2014, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa nella quale, in sintesi, afferma che *"Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro."*

I testi normativi sopra citati sanciscono l'importanza del diritto della persona minorenni a una crescita sana sia fisica sia emotiva anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive, che svolte in contesti comunitari e organizzati non possono che far assurgere gli stessi ad agenzie educative, con l'assunzione di specifiche responsabilità e doveri nei confronti dei soggetti di minore età.

Ma, purtroppo, anche nell'ambito sportivo si è dovuto prendere atto di comportamenti di abuso e maltrattamenti nei confronti di minorenni, la condanna dei quali non può che essere ferrea e univoca e la lotta ai quali non può





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

che avvenire tramite la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, attraverso un impegno effettivo e una formazione specifica degli stessi.

A fronte di tutto ciò, il legislatore ha sentito, maggiormente, l'esigenza di intervenire in materia con l'adozione **della Legge 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"** che all'art. 5 lettera d) prevede *"la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività"*. Tale normativa è stata modificata di recente con **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"**. Per le persone di minore età che praticano attività sportiva, il decreto all'art. 33 stabilisce che: *"verranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi."*

Lo stesso decreto interviene anche in materia di contrasto alla violenza di genere nello sport. Nello specifico l'art. 16 comma 1 del titolo III del suddetto decreto prevede che: *"Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate."*

Per concludere, la violenza contro le persone di minore età è ancora frequente e ha effetti devastanti sulle vittime. Ancora oggi le risposte in materia sono insufficienti sia dal punto di vista sociale, culturale che normativo. Quindi si necessita di metodologie e strumenti condivisi, quali buone prassi e linee guida d'intervento adottate a livello locale, regionale e nazionale.

Pertanto, il Dipartimento per lo sport, accogliendo pienamente le sollecitazioni e disposizioni sopraindicate si è voluto dotare di un documento utile a ottimizzare ed estendere modalità idonee, concrete e omogenee di tutela delle e dei minorenni in tutto il settore sportivo a livello nazionale.

Per la loro realizzazione il Dipartimento ha istituito, con apposito decreto emanato il 17 novembre 2020, un Tavolo tecnico e un Nucleo operativo per la costruzione e la promozione di una Policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi, che ha redatto collegialmente la presente policy approvata in data 13 maggio 2022.





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

2. Contesto di riferimento

Lo sport è una straordinaria risorsa individuale, sociale e comunitaria. Lo sport rappresenta un'attività finalizzata a promuovere e sviluppare capacità mentali, fisiche, nonché un processo volto a favorire lo sviluppo generale dell'individuo, previene numerose malattie, trasmette e insegna valori quali amicizia, solidarietà, gioco di squadra, autodisciplina, lealtà, rispetto per le regole, contribuisce ad aumentare l'autostima, la fiducia in sé stessi, ad affrontare le problematiche quotidiane.

In sostanza, lo sport gioca un ruolo fondamentale per la "salute" di tutte le persone, soprattutto se di minore età, considerando la salute, in linea con la Carta di Ottawa del 1986, come *"una risorsa della vita quotidiana...; è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità fisiche. Così, la promozione della salute non è legata solo al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere."* Quest'ultimo viene definito nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio Europeo sui sistemi e le politiche per la salute come *"lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società."*

Di conseguenza, garantire il diritto alla salute e al benessere delle persone di minore età riduce la possibilità di pericolo e danno, aumenta le opportunità di cura e sostegno, garantisce loro uno stile di vita sano ed equilibrato, salvaguarda la loro crescita all'interno di un ambiente sicuro, valuta e previene i rischi a cui potrebbero andare incontro e sviluppa competenze protettive, individualmente e a livello di comunità educante. Quindi garantire la salute e il benessere delle persone minorenni vuol dire anche tutelarli da ogni forma di abuso, molestia e maltrattamento.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo *"World report on violence and health"* pubblicato nel 2002 e successivi report specifici, includono nella definizione di maltrattamento e abuso contro minorenni *"tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere"*.

Si riconosce così la violenza come un problema di salute pubblica e di tutela che coinvolge molteplici ambiti e contesti quali: l'istruzione, la formazione professionale, la salute, la famiglia, l'educazione, il lavoro, il contesto sportivo, il volontariato.

In questa prospettiva, l'attivazione di un approccio preventivo multidisciplinare, rappresenta la base per poter tutelare il diritto della persona di minore età alla salute e a una vita libera da ogni forma di abuso e maltrattamento, nonché dalla violenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale vigente.

In Italia negli ultimi anni è aumentata l'attenzione nei confronti degli abusi delle persone di minore età e questo è dato da un'evidenza statistica.

Secondo quanto riportato dallo "Smart Code of Conduct" relativo al progetto "Safe" realizzato dalla Regione Lazio e dalla Lazio Crea S.P.A e finanziato dal programma "Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti" dell'Unione Europea (2014 - 2020), già nel 2017 si contavano circa 6 mila casi di abusi. Pietro Ferrara, referente nazionale della





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Società Italiana di Pediatria, stimava il verificarsi di circa 80.000 casi di violenza all'anno.

L'esperto metteva in evidenza come molti di questi casi non venivano segnalati per l'incapacità della persona minorenne di riconoscere un episodio di violenza, per i suoi sensi di colpa, per mancanza di una persona con cui parlare, per il rapporto di fiducia che si è instaurato precedentemente tra la persona di minore età e il proprio molestatore; per la frequenza con cui gli episodi di violenza si sono manifestati e per la carenza di politiche atte a tutelare la sicurezza del soggetto di minore età.

Una fotografia sull'entità del fenomeno è stata scattata recentemente dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza con la pubblicazione della "Il Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia" (curata dal CISMAI e da Terre des Hommes). L'indagine è stata realizzata tra luglio del 2019 e marzo del 2020, è riferita all'anno 2018 e ha tenuto in considerazione un campione di 2,1 milioni di minorenni residenti in 196 comuni italiani.

I dati riportati dall'indagine evidenziano una differenza significativa fra le varie aree geografiche del nostro Paese in quanto le persone minorenni in carico ai Servizi Sociali nell'Area Nord sono il doppio di quelli seguiti dai Servizi del Sud: 58 su 1.000 al Nord contro i 29 su 1.000 del Sud, mentre il Centro si attesta su 40 minorenni su 1.000.

Secondo quanto riportato dall'analisi, rispetto al genere delle persone di minore età in carico ai Servizi Sociali la prevalenza dei maschi supera quelle delle femmine: su scala nazionale, infatti, ogni 1.000 minorenni maschi, 46 sono in carico ai Servizi (pari a 198.178). La prevalenza registrata per le bambine/ragazze invece si attesta a 42 su 1.000 (pari a 170.718). I dati mostrano, inoltre, che al Nord e al Centro l'indice di prevalenza è maggiore tra i maschi rispetto alle femmine. Al contrario al Sud non si può rilevare una differenza di genere e i dati di maschi e femmine sono sostanzialmente allineati.

Per quanto riguarda il maltrattamento, dei circa 402.000 soggetti minorenni presi in carico dai Servizi Sociali, 77.493 lo sono per qualche forma di maltrattamento: quindi 193 minorenni ogni 1.000 in carico ai Servizi risultano essere maltrattati.

In merito alle persone di minore età in carico per maltrattamento, lo studio evidenzia come sul totale di quelli complessivamente seguiti dai Servizi Sociali, sono più numerosi al Centro e al Sud: rispettivamente 226 e 192 ogni mille minorenni seguiti, contro i 186 casi al Nord. Più in generale, rispetto alla popolazione minorile residente, la prevalenza complessiva del maltrattamento è maggiore al Nord e al Centro che al Sud. Infatti al Nord 11 minorenni ogni 1.000 abitanti sono in carico ai Servizi Sociali per maltrattamento, mentre la percentuale scende al 9% al Centro e al 5% al Sud.

Prendendo in esame il numero complessivo delle persone minorenni maltrattate in carico ai Servizi Sociali emerge che le femmine sono più maltrattate dei maschi: 201 ogni 1.000 rispetto a 186 maschi. In relazione agli stranieri: ogni 1000 bambini vittime di maltrattamento, 7 sono italiani, 23 sono stranieri.

La tipologia prevalente di maltrattamento principale è rappresentata dalla patologia delle cure (che comprende anche l'incuria e la trascuratezza) di cui è vittima il 40,7% delle persone minorenni in carico al Servizio Sociale. Seguono la violenza assistita (32,4%), il maltrattamento psicologico (14,1%), il maltrattamento fisico (9,6%) e l'abuso sessuale (3,5%).

Tramite questa indagine sono stati esplorati nuovi aspetti del fenomeno. In effetti, un elemento importante è rappresentato dal dato che indica come i bambini possono essere vittime di più forme di maltrattamento.





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

I soggetti minorenni vittime di maltrattamento multiplo sono il 40,7% e nel 91,4% dei casi, esso avviene in ambito familiare, mentre nell'8,6% dei casi gli autori non fanno parte della cerchia familiare.

In relazione alla sfera delle segnalazioni, nella maggior parte dei casi, si attiva l'autorità giudiziaria (42,6%), seguita dalla famiglia (17,9%), dalla scuola (16,1%) e da tutte quelle realtà aggregative in cui le persone minorenni sono solite trascorrere del tempo extra scolastico (ricreativo, sportivo, culturale) (17,8%), dagli ospedali (4,2%) e dai pediatri (1,4%).

Dai dati sopra elencati emerge chiaramente come la tematica degli abusi nei confronti di minorenni abbia assunto, negli ultimi anni, una considerevole importanza e come questo fenomeno coinvolga anche il settore sportivo.

Secondo i dati pubblicati dal Centro Studi e Osservatori statistici per lo sport del Coni nel mese di dicembre 2018, sono 4.703.000 gli atleti tesserati dalle federazioni sportive nazionali, di cui le donne rappresentano il 28,2% del totale, gli under 18 il 56,7%. Gli operatori sportivi sono oltre un milione e le società sportive affiliate sono 63.517.

Entrando nel merito di violenze e di abusi sessuali, la Relazione pubblicata dalla Procura Generale del Coni, per gli anni 2014-2020, parla di 96 casi di abusi sessuali e pedofilia tra federazioni nazionali e discipline associate con oltre 40 processi. Esiste, tuttavia, un "numero oscuro" legato a situazioni non denunciate e non emerse e questo evidenzia una criticità da non sottovalutare.

L'Associazione Italiana Genitori ha avviato a marzo del 2021 un'indagine con l'obiettivo di individuare l'eventuale presenza di una Policy presso le strutture sportive o gli enti sportivi, attraverso la somministrazione di questionari rivolti ai genitori.

Dall'indagine è emerso che il 50,7% degli intervistati sostiene che la struttura sportiva o l'ente sportivo in cui il figlio/a è iscritto/a è dotato di una propria Policy, a fronte del 49,3% che esprime parere negativo.

Rispetto a coloro che sopra hanno dichiarato la presenza di una Policy, il 41,7% asserisce di aver letto il documento, mentre il 58,3% afferma di non averlo letto.

L'indagine evidenzia inoltre che il 96,4% degli intervistati ha espresso la necessità e l'importanza che ogni struttura sportiva ed ente sportivo si dotino di una Policy per garantire la tutela e la protezione di minorenni in tale ambito.

Come è possibile intuire dagli studi sopra riportati, cresce l'attenzione pubblica nei confronti della sicurezza delle persone di minore età che praticano sport. Le cause che hanno portato a una crescita del fenomeno di violenza e abusi in questo ambito è da ricercare sicuramente in una assenza di norme di comportamento chiare e applicabili a tutti.

Altro aspetto importante da affrontare è il fattore culturale. È necessario abbattere la cultura del silenzio, incoraggiare la denuncia del reato, venire incontro alle difficoltà della vittima e rafforzare ogni procedura che favorisca l'ascolto delle persone minorenni.

Occorre rivedere e modificare alcuni aspetti culturalmente accettati e/o considerati come "normali" o "approvati" per poter affrontare concretamente il fenomeno degli abusi, delle molestie e dei maltrattamenti nel contesto sportivo.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

È necessario analizzare il fenomeno a livello culturale per poi intervenire, successivamente, a livello sociale e normativo, così da valutare e cambiare determinati comportamenti e/o atteggiamenti istituzionali e non, che potrebbero incentivare la violenza nei confronti di minorenni, quali per esempio:

- difficoltà della vittima a denunciare per il timore di ritorsioni
- difficoltà della vittima minorenne a comprendere di essere stato abusato
- timore di dover lasciare lo sport in seguito alla denuncia
- mancanza di segnalazioni da parte di testimoni
- difficoltà della vittima ad affrontare un processo lungo e doloroso
- mancanza di riservatezza verso le vittime
- accordi fra le famiglie delle vittime e l'incolpato
- assenza di una banca dati dei tecnici o operatori sportivi radiati per reati accertati di pedofilia o violenza sessuale.

Ci troviamo di fronte a un sistema di tutela carente e complesso da diversi punti di vista: procedurale, educativo, della prevenzione, della promozione, della cura, della trasparenza, dell'ascolto, del monitoraggio, ecc.

La chiave per stabilire l'equilibrio non può che risiedere nella collaborazione, necessaria tra tutti i diversi livelli di governance. È pertanto fondamentale disporre di procedure chiare e uniformi per tutti gli organi deputati e chiamati a valutare quale sia, nel caso concreto, il superiore interesse della persona di minore età.

Nasce, così, l'esigenza di elaborare una politica pubblica, reale, uniforme e facilmente applicabile da parte di tutte le istituzioni sportive per monitorare un aspetto che è di fondamentale importanza anche per il mondo dello sport, quale la crescita, il benessere e il sano sviluppo delle giovani generazioni.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

3. Scopo e destinatari

Nell'intento di un adeguamento con la normativa nazionale e internazionale, il presente documento intende indicare i criteri teorici, organizzativi e operativi da osservare e le buone prassi che dovrebbero essere diffuse sul territorio nazionale.

La Policy si prefigge come obiettivo fondamentale la riduzione dell'incidenza di comportamenti quali il maltrattamento, la violenza e l'abuso sessuale sulle persone di minore età nell'ambito sportivo attraverso l'attivazione di un intervento immediato che racchiuda in sé cinque aree di intervento principali: prevenzione del reato, emersione (individuazione) del fatto (reato), protezione e sostegno delle vittime, punizione dei comportamenti violenti.

La finalità della Policy è quella di innalzare le misure di protezione e rendere omogeneo sul territorio nazionale il percorso di tutela dei soggetti di minore età vittime di maltrattamento, violenza e/o abuso che avvengono nel contesto sportivo, anche attraverso il miglioramento degli assetti organizzativi che agevolino il confronto tra professionisti dello sport e servizi per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di rilevazione, protezione, tutela, cura, nella prospettiva di garantire il superiore interesse del soggetto minorenne.

Essa mira a garantire il rispetto del diritto della persona di minore età alla pratica sportiva tutelandolo contro ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite la realizzazione e l'adozione di orientamenti e regolamentazioni utili per l'attuazione di interventi e metodologie uniformi a livello procedurale, sia nazionale che territoriale, con il fine specifico di garantire che tutte le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all'esigenza di tutelare le e i minorenni.

Conformemente con quanto disposto dalle Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela delle persone di minore età nello sport, l'intento di questa Policy è anche di dare loro la possibilità di svolgere un'attività sportiva in un contesto sicuro e contribuire così a salvaguardare la loro salute e il loro benessere, lo sviluppo delle loro capacità, conoscenze e competenze. Affinché ciò avvenga, assicurare loro un ambiente protetto, durante la pratica sportiva, costituisce un presupposto fondamentale per rafforzare l'attività fisica delle persone minorenni e per garantire che siano ascoltate e trattate in modo adeguato e rispettoso.

Avvalersi di meccanismi di segnalazione relativi alla tutela di minorenni rappresenta un ulteriore obiettivo della Policy, sia per proteggere e promuovere i diritti delle vittime, rompendo il muro del silenzio, sia per contribuire, di conseguenza, a migliorare la giustizia sportiva e le procedure di tutela nazionali. Inoltre, la messa a disposizione di meccanismi di segnalazione permetterebbe di monitorare, tramite l'attivazione di un sistema di raccolta dati, le segnalazioni inviate sia dai singoli che dalle istituzioni, e avere quindi una fotografia reale e concreta del fenomeno degli abusi presenti nel settore sportivo.

Ma l'intento è anche quello di contribuire a costruire un contesto di prevenzione affinché si possa intervenire in tempo utile per proteggere i soggetti di minore età ed evitare, così, l'applicazione della sanzione.

Sensibilizzare l'opinione pubblica e informare sull'esistenza del fenomeno promuovendo e diffondendo studi sulla tutela delle persone minorenni nello sport, così come anche lo scambio di buone pratiche, da parte delle





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

organizzazioni sportive e delle autorità nazionali, sulle misure di tutela realizzate contro la violenza e gli abusi sessuali contro minorenni, rappresentano ulteriori obiettivi che si vogliono raggiungere con l'emanazione e l'attuazione della Policy in oggetto. L'esplicitamento di questi obiettivi richiede, senza ombra di dubbio, una collaborazione attiva con le autorità di contrasto, le agenzie e le organizzazioni responsabili per la protezione delle persone di minore età, in particolare al fine di sostenere e supportare le vittime.

In aggiunta a questo, svolgere una campagna di comunicazione specifica rivolta alle istituzioni, agli enti, alle ong, alle associazioni, ai volontari, alle famiglie, al mondo della scuola, agli operatori/trici, nonché a tutti coloro che operano nel campo dello sport, costituisce un intervento efficace per informare sui cambiamenti adottati in ambito sportivo, al fine di rispondere concretamente all'esigenza di uniformare il trattamento dei casi su tutto il territorio nazionale.

Considerato che questa tematica comporta sempre l'urgenza di alzare il livello di attenzione e di conseguenza anche di aumentare le competenze di tutti coloro che se ne occupano, un'ulteriore finalità di questo documento consiste proprio nell'assicurare una formazione costante e continuata degli operatori che, a vario titolo, hanno contatti diretti e/o indiretti con i soggetti di minore età che svolgono un'attività sportiva.

In effetti, l'avvio di un iter formativo in tema di contrasto alla violenza e agli abusi contro minorenni nel mondo dello sport, rappresenta un aspetto sostanziale affinché gli operatori siano in grado di identificare e prevenire un episodio di violenza.

La Policy è rivolta a enti pubblici e privati, ad associazioni, federazioni, società e fondazioni, allenatori, dirigenti, insegnanti, preparatori, agenti sportivi, volontari, monitore o coach, istruttori, tutori, operatori sportivi, operatori scolastici, collaboratori sportivi, istituzioni religiose, ossia a tutti coloro che sono costantemente impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti delle persone di minore età nel settore sportivo e che desiderano vedere un cambiamento all'interno delle politiche rivolte alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

In altre parole, l'intento è quello di avere una "Policy guida" con poche e chiare regole ma che debbano valere per tutti quelli che si occupano di sport.



per la tutela
dei minorenni
nello sport

SECONDO CAPITOLO

1. **FORMAZIONE: lo standard minimo della dimensione formativa a la dimensione di approfondimento specifica**

Lo sport è una risorsa eccezionale per garantire il diritto delle persone di minore età a uno stile di vita sano e a una crescita psicofisica equilibrata.

Esso rappresenta per i più giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e accrescere l'autostima, un'avventura di crescita senza eguali, straordinaria nelle sue opportunità di relazione interpersonale, tra pari e con adulti di riferimento, all'interno di un contesto di gioco e per questo si pone come un potente mezzo di inclusione sociale.

Lo sport, al pari della scuola e della famiglia, è uno dei contesti sociali in cui si sviluppa l'identità e la consapevolezza di sé e dove si esercitano importanti abilità e competenze, in termini psicofisici, cognitivi e di conseguenza sociali.

Il benessere di ogni bambina e di ogni bambino, nel senso più generale del termine, deve essere sempre salvaguardato e garantito, in ogni ambito, compreso quello sportivo e l'intero mondo che ruota intorno a piccole e piccoli atleti deve acquisire piena consapevolezza della responsabilità che si ha nel processo di sviluppo e di formazione della persona che sta praticando attività sportiva.

Assicurare una formazione adeguata al ruolo che si ricopre nel processo educativo del soggetto di minore età, prevedendo obbligatoriamente l'acquisizione di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei bambini e degli adolescenti, consentirà agli adulti, coinvolti nei vari ruoli e nelle varie funzioni, di creare ambienti sani, di promuovere elementi protettivi all'interno degli stessi contesti, nonché di prevenire responsabilmente potenziali situazioni di rischio e di gestire poi con consapevolezza ed efficacia le eventuali criticità.

Prevenzione, informazione, conoscenza del fenomeno sono i punti salienti da cui partire, per fare in modo che chi subisce sappia che quello che sta accadendo è un reato e quindi deve essere denunciato; chi supervisiona invece attraverso gli stessi principi può allo stesso modo agire tempestivamente e preventivamente su un disagio che potrebbe portare una persona minorenni a danni molto gravi dal punto di vista psico-emotivo e fisico sia nell'immediato che nel futuro.

La formazione è uno strumento indispensabile per individuare e prevenire eventuali situazioni di rischio e per promuovere una cultura dell'emersione, scardinando la cultura del silenzio e sostenendo una crescita generale di tutto il movimento sportivo spingendolo verso una nuova grande sfida. La formazione è il valore aggiunto di un processo di prevenzione e protezione dello sport dai fenomeni individuati, che in un'ottica multidisciplinare vuole formare e informare allenatori, istruttori, operatori sportivi, collaboratori, dirigenti tecnici nonché comunità e famiglie sul fenomeno e le sue complicità, individuare i segnali di allarme, far conoscere norme e principi. Nello stesso identico modo si dovrà operare sui propri tesserati.

Gli atleti, benché di minore età, devono essere messi nelle condizioni di divenire protagonisti sia nella definizione delle regole, sia nella loro attuazione e nel loro monitoraggio.





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Una piena consapevolezza dei comportamenti a rischio e delle tipologie di esposizione al rischio che li possono vedere protagonisti, sia come vittime che come responsabili, deve maturare compatibilmente con le diverse fasi evolutive che stanno attraversando, permettendo ai soggetti di minore età di attivare anche le proprie risorse ed essere messi in grado di auto-tutelarsi.

Il ruolo attivo delle giovani atlete e dei giovani atleti rappresenta un elemento qualitativo determinante per potenziare la capacità del sistema sportivo di crescere, migliorarsi e tutelare ancora di più chi in questo mondo vuole vivere esperienze sane e significative.

Per questo diventa fondamentale costruire un percorso di reale partecipazione, in cui le persone di minore età siano chiamate a co-progettare le regole. Un processo aperto in cui essi siano portati a interrogarsi sulle situazioni di maggiore rischio/disagio, sulle relazioni interne alla squadra, sul rapporto con allenatori e genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e sul ruolo svolto dai devices nelle relazioni tra pari, per trovare insieme gli strumenti e le regole comuni e garantire un pieno coinvolgimento nell'attuazione della Policy e dei suoi obiettivi.

Al termine di questo percorso atleti ed atlete minorenni dovranno essere in grado di sentirsi responsabili dei propri comportamenti, sia nei confronti dei pari che degli allenatori e delle società, legittimati a partecipare e a contribuire, ma anche protetti da un contesto di regole chiare, comprensibili e condivise.

Al fine di garantire standard minimi condivisi e diffusi, è necessario prevedere una dimensione formativa essenziale e obbligatoria, possibilmente da riproporre a cadenza annuale, finalizzata alla costante conoscenza dei documenti principali e delle tematiche fondamentali.

Di seguito si elencano gli Standard Minimi della dimensione formativa:

Informativa sulla Policy

Tutti gli addetti ai lavori devono essere a conoscenza, annualmente, della Policy - formazione interna. Tutti i tesserati e tutte le famiglie/tutori /coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono essere a conoscenza, annualmente, della Policy e sottoscrivere all'atto del tesseramento.

Suggerimenti utili: sessione informativa sulla Policy per lo staff; sessione illustrativa del documento a inizio stagione; presentazione del Codice Etico nella sezione illustrativa generale.

Destinatari: staff, famiglie, tesserati.

Alla dimensione informativa seguono articolazioni formative come di seguito declinate:

- Formazione sulla segnalazione

Specificata: per l'eventuale referente interno/focal point

Destinatari: referente interno/focal point

Generale: procedura di segnalazione e di primo contatto con il referente interno o chi di dovere specificatamente ed esplicitamente delegato al fine di procedere nella cornice normativa indicata al capitolo 1 e in conformità alla stessa.

Destinatari: staff, famiglie, tesserati

Suggerimenti utili: acquisizione di modulistica fac-simile





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

- **Formazione sulle procedure di reclutamento**

Specifica: rivolta alle persone coinvolte nel processo di reclutamento

Suggerimenti utili: definizione di una prassi interna da adottare formalmente

Destinatari: staff coinvolto nel processo di reclutamento

- **Formazione sulla normativa vigente**

Approfondimenti formativi su reati potenziali, esposizione al rischio per la società, diritto della persona di minore età, aspetti giuridici generali rivolti all'interno della società.

La formazione indicata deve promuovere una presa di coscienza dei potenziali rischi in cui tutti i soggetti coinvolti, tesserati compresi, possono incorrere, in maniera volontaria o involontaria, con le conseguenti ripercussioni etiche, civili, penali.

La formazione sulla normativa vigente deve essere accessibile e comprensibile, ben esemplificata e capace di rendere edotti e mettere puntualmente al corrente delle dimensioni critiche e delle strategie di protezione attivate dalla società/associazione sportiva.

Suggerimenti utili: sessione formativa strutturata

Destinatari: staff, famiglie, tesserati

- **Formazione sulla violenza e sui diritti del minorenne**

Fattori di rischio e fattori di protezione, tipologie di violenza, definizioni e classificazioni, contesti ed esposizione al rischio, violenza tra pari, inclusione e rispetto.

La formazione indicata rappresenta una dimensione di cultura di base, alfabetizzazione generale sul tema al fine di conoscere i fenomeni principali riferiti al maltrattamento e abuso nonché ai diritti del soggetto di minore età coinvolto, senza dimenticare la dimensione tra pari, come indicato.

La formazione individuata mira ad aumentare le conoscenze specifiche al fine di essere più pronti ad accogliere e/o riconoscere le criticità rispetto alle quali riferirsi prontamente e tempestivamente al delegato interno/focal point.

Suggerimenti utili: sessione formativa struttura per gli adulti; sessione formativa struttura per i tesserati.

Destinatari: staff, famiglie, tesserati



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Dimensione di approfondimento specifica

La predisposizione di una sezione attiva e interattiva dedicata renderà fruibili contenuti formativi a sostegno degli operatori sportivi e delle società affiliate prestando particolare cura a tematiche ben precise e di maggiore rilievo, tra cui:

- Potenziale coinvolgimento enti esterni (servizi territoriali, forze dell'ordine, ordini professionali...) a supporto della formazione e valorizzazione della dimensione territoriale;
- Approfondimenti sui temi del maltrattamento e abuso;
- Approfondimenti sul tema della segnalazione e le relative procedure;
- Approfondimenti sui temi di inclusione, violenza di genere, cultura della diversità...;
- Approfondimenti sui temi normativi;
- Approfondimenti sul tema della partecipazione e advocacy;
- Approfondimenti sul tema del diritto della persona di minore età e dei diritti sportivi;
- Approfondimenti per il trasferimento di buone pratiche nella gestione ordinaria delle attività (trasferte, spogliatoi, privacy...);
- Approfondimenti sul tema della psicologia dello sport e della dimensione pedagogica;
- Possibilità di un audit/self assessment condotto in autonomia per una prima autovalutazione. Creazione di uno strumento online di autovalutazione per accedere a una prima mappatura della propria condizione in seno alle prescrizioni della Policy al fine di pianificare le azioni a compensazione e potenziamento della propria realtà sportiva/ associativa;
- Possibilità di istituzione di crediti formativi o acquisizione standard quantificabili/riconoscibili;
- Ipotesi di creazione di un punteggio riferito alle dimensioni della Policy per l'acquisizione di un riconoscimento formale.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

2. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SICURE PER COLORO CHE LAVORANO CON I MINORENNI: indicazioni in materia di procedure di selezione e di assunzione di personale, di altri collaboratori e dei volontari

Presupposto necessario di ogni indicazione e iniziativa finalizzata a realizzare l'obiettivo preposto è una riflessione attenta e realistica sulla figura, sul ruolo e sulle modalità di reclutamento del personale sportivo. È auspicabile la presenza di personale in grado di mettere in campo gli interventi più opportuni per affrontare nel migliore dei modi un tema di così grande impatto sociale al fine di conseguire sia risultati significativi in termini di miglioramento della performance sia di migliorare il sistema di tutela della persona di minore età.

I dirigenti, gli istruttori, gli allenatori e i tecnici sportivi e tutti coloro che svolgono attività professionali o attività volontarie che comportano contatti diretti e regolari con soggetti di minore età devono avere un alto grado di onestà, moralità e competenza e devono comprendere appieno la responsabilità che implica il loro ruolo teso a costruire un ambiente sano, accogliente e rispettoso dove sia accettata ogni forma di diversità.

Chiunque svolga un'attività che comporti un contatto con persone minorenni, oltre al conseguimento delle necessarie qualifiche, deve seguire un percorso di formazione continua improntata alla consapevolezza, al rispetto, all'educazione e all'etica e finalizzata a proteggere le persone di minore età da ogni forma di abuso fisico, emotivo e sessuale.

La fase di selezione e assunzione del personale o di altri collaboratori e volontari, deve necessariamente tutelare il superiore interesse della persona di minore età, attuando opportuni controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare nei contesti individuati e/o in cui sono presenti situazioni di pregiudizio.

Lo sport, di alto livello e di base, si concretizza, infatti, sull'operatività di migliaia di lavoratori e volontari certamente motivati, senza i quali la maggior parte degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro associati, delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche e le attività ed eventi da questi promossi, non esisterebbero. Tuttavia, è responsabilità di chi, per mandato istituzionale, pianifica e organizza, e dunque si interfaccia con operatori e volontari e ne gestisce il rapporto contrattuale professionale e di volontariato, offrire garanzie nei confronti dei destinatari.

Si ritiene opportuno che gli organismi sportivi, le leghe professionistiche e loro associati, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche dispongano di procedure di reclutamento e selezione efficaci, per i dipendenti o collaboratori, nonché per i volontari. Le stesse procedure dovrebbero, infatti, essere adottate indipendentemente dal fatto che il personale sia retribuito o non retribuito, a tempo pieno o parziale e che l'individuo abbia le competenze, le conoscenze e le attitudini giuste per il ruolo che si sta cercando di assumere o coinvolgere nelle attività. Adottare un insieme di misure per garantire che le selezioni, sia del personale retribuito che dei volontari, siano sicure, trasmette un messaggio importante sull'impegno degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro associati, delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, nell'ambito della tutela delle persone di minore età.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

È necessario, quindi, portare avanti degli iter di selezione finalizzati all'individuazione dei profili giusti per lavorare con minorenni. A tal fine è utile considerare che, in alcuni casi, nonostante risulti formalmente idoneo, un soggetto potrebbe comunque non essere adatto a lavorare con i soggetti di minore età a causa della mancanza di alcune caratteristiche, anche caratteriali, necessarie.

Condizione di un sistema di reclutamento sicuro è un efficiente processo di pianificazione volto a definire le esigenze della struttura per il personale da reclutare.

Vi sono da considerare alcuni vantaggi per gli organismi sportivi che dispongono di procedure di reclutamento e di selezione:

- si definiscono ruoli e responsabilità chiari per il personale e per i volontari, questo comporta un miglioramento degli standard di gestione del rapporto contrattuale, dell'interazione nel perseguimento degli obiettivi considerati all'interno delle deleghe affidate, nonché del clima organizzativo come fondamento per la condivisione delle finalità statutarie dell'organizzazione;
- si assicura ai genitori/tutori e/o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che si adottano misure per assumere solo persone idonee a lavorare con i soggetti di minore età, andando a promuovere così il senso di affiliazione verso l'organizzazione;
- si assicura un ambiente inclusivo che promuove il rispetto e la valorizzazione delle differenze;
- si promuove una riduzione del rischio per la reputazione dell'organizzazione.

Il meccanismo di reclutamento deve essere finalizzato alla selezione di persone con un profilo adeguato a lavorare con le persone di minore età. Si suggeriscono di seguito possibili criteri e modalità:

- individuare ed esplicitare i requisiti richiesti e le cause ostative a rivestire ruoli che comportino un contatto costante con minorenni;
- acquisire documentate referenze che dimostrino l'idoneità del candidato ad assumere incarichi che prevedano delle attività a contatto con minorenni;
- approfondire con i candidati eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- assicurarsi che i candidati non abbiano riportato condanne penali e non siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 o per altri reati in danno di soggetti di minore età e non devono essere state disposte nei loro confronti eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minorenni;
- richiedere al candidato di non avere riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età;
- i candidati devono prendere visione, sottoscrivere e impegnarsi a rispettare i Codici Etici/Condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela dei soggetti di minore età eventualmente adottate dagli organismi sportivi, dalle leghe professionistiche e loro associati, dalle Associazioni e le Società sportive dilettantistiche;



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

- subordinare la definitiva assunzione o il coinvolgimento nell'attività a un periodo di prova nel corso del quale il candidato dovrà svolgere un primo corso di formazione sul tema della tutela dei diritti e del benessere delle persone minorenni in ambito sportivo.

Di seguito uno schema di sintesi su come strutturare una procedura di selezione più sicura, distinguendo tra due processi, la preparazione al reclutamento e la valutazione delle candidature.

a) LA PREPARAZIONE AL RECLUTAMENTO

- DESCRIZIONE DEI RUOLI

Semplici descrizioni dei ruoli rendono più facile il reclutamento di personale e volontari. La descrizione del ruolo dovrebbe delineare lo scopo del ruolo, cosa comprende, le competenze e l'esperienza richiesta.

- INFORMATIVA

Illustrare l'impegno che si assume l'organismo sportivo, le leghe professionistiche e loro associati, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, nell'ambito della tutela dei soggetti di minore età attraverso l'adozione e il rispetto della Policy eventualmente adottata/Codice Etico/Obbligo della formazione.

I candidati devono prendere visione, sottoscrivere e impegnarsi a rispettare i Codici Etici/Condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età eventualmente adottati dagli organismi sportivi, dalle leghe professionistiche e loro associati, dalle Associazioni e dalle Società sportive dilettantistiche.

- AUTODICHIARAZIONE

Richiedere a tutti in fase di candidatura di fornire un'autodichiarazione del casellario giudiziario/carichi pendenti.

Il controllo circa i precedenti penali fa parte del processo di screening, ma questo non dovrebbe costituire l'unica risposta di un'organizzazione idonea a garantire alle persone minorenni un ambiente sportivo sicuro. Infatti, il controllo sui precedenti fornirà a un'organizzazione un giudizio sull'idoneità di una persona che dimostri, sulla base delle informazioni in suo possesso, di essere in grado di lavorare con i soggetti di minore età.

- REFERENZE

I candidati devono fornire i riferimenti di referenti che possano essere contattati per verificare la loro idoneità al ruolo. Ciò è particolarmente importante per i ruoli che potenzialmente comportano un rischio più elevato.

Questa fase è utile a verificare che non ci siano state sanzioni disciplinari in ambito sportivo per condotte che risultano in contrasto con i valori e le previsioni della Policy e dei Codici Etici/Condotta.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

b) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE FORNITA

Tutta la documentazione fornita in fase di selezione è opportuno che venga verificata, previo consenso dell'interessato.

- RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIARIO

La richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non in autodichiarazione, è a discrezione dell'organismo/società e può essere particolarmente indicata in caso di situazioni dubbie o in contesti che richiedono maggior scrupolo nella verifica di alcuni requisiti. I soggetti che ricoprono particolari incarichi di responsabilità, e in particolare i delegati alla tutela dei soggetti di minore età, dovrebbero sempre fornire questo ulteriore documento.

- PERIODO DI PROVA

Subordinare la definitiva assunzione a un periodo di prova nel corso del quale il candidato dovrà svolgere un primo corso di formazione sul tema della tutela dei diritti e del benessere delle persone minorenni in ambito sportivo.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

3. SEGNALAZIONE: costruzione di un contesto di protezione del minorenne da ogni maltrattamento, violenza e/o abuso

La segnalazione in ambito sportivo è la fase più delicata e complessa nella procedura di rilevazione del maltrattamento, violenza e/o abuso sessuale ed è il primo passo necessario alla costruzione di un contesto di protezione della persona di minore età da ogni forma di violenza.

Le politiche contro gli abusi su minorenni nello sport passano attraverso la necessità di implementare le denunce da parte delle vittime, creando un clima di profonda fiducia e collaborazione tra il mondo sportivo, i soggetti di minori età e le loro famiglie. Per tutelare l'interesse delle persone minorenni, questa fase richiede necessariamente tempestività, efficacia, riservatezza per offrire risposte adeguate in coerenza e nel rispetto delle normative vigenti. Tenere in considerazione il loro superiore interesse significa, quindi, avviare un processo di valutazione rispettando la diversità di ogni singolo caso, che preveda a priori un'analisi attenta di tutti quegli elementi necessari per adottare una decisione che sia più idonea alla specifica situazione che sta affrontando la persona di minore età.

Tutti i soggetti coinvolti devono aver ben chiaro quando bisogna segnalare, a chi, cosa segnalare e come farlo.

La tutela e la sicurezza delle persone di minore età può essere assicurata attraverso la collaborazione tra diversi soggetti Istituzionali, Organismi sportivi, leghe professionistiche e loro associati, Associazioni/Società sportive dilettantistiche, Autorità Giudiziaria, servizi del territorio, servizi nazionali di tutela dell'infanzia, con il pieno coinvolgimento del genitore/tutore/persona che ne esercita la responsabilità genitoriale, secondo i principi base della propria Policy e della legislazione vigente e ove non siano in contrasto con il superiore interesse delle e dei minorenni.

Durante tutto il processo di raccolta della segnalazione va garantita la riservatezza di tutte le parti coinvolte.

Procedura Generale. La Procedura Generale deve garantire la riservatezza (sia nei confronti della presunta vittima che del presunto abusante) e rendere possibile una segnalazione immediata nel contesto sportivo, tramite apposito modulo di segnalazione, da parte del genitore/tutore/di colui che esercita la responsabilità genitoriale o degli stessi soggetti minorenni o da parte di altri soggetti all'interno del contesto sportivo in presenza di qualsiasi notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso di persone di minore età. I genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono essere sempre preventivamente informati e in accordo con loro verranno attivate le procedure necessarie, fatti salvi unicamente i casi in cui il sospetto ricada sugli stessi.

Cosa segnalare. Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età. Le casistiche e le conseguenti situazioni di rischio da segnalare dovranno essere oggetto di una formazione specifica.

Quando segnalare. Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età va segnalata tempestivamente per garantire la tutela e la sicurezza della stessa.

A chi segnalare. Il referente o il professionista designato o la dirigenza degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro associati o delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche raccoglieranno le segnalazioni, gestendole con il coinvolgimento delle parti offese, nel rispetto e nell'interesse della persona



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

minorenne, attivando le procedure idonee per proteggere l'ambiente sportivo da ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso.

I genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale del soggetto minorenne vittima di maltrattamento, violenza e/o abuso possono presentare denuncia/querela alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri e Polizia), e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, al servizio sociale territoriale di competenza e ai servizi nazionali di tutela dell'infanzia, nonché tutti quei servizi di pubblica utilità rivolti a minorenni che vivono situazioni dirette di maltrattamento, molestia, abuso e/o violenza. (v. allegato numeri utili).

Nomina Referente per i casi di molestia, abuso e/o maltrattamento dei minorenni. Gli organismi sportivi, le leghe professionistiche e loro associati, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che adottano una Policy interna ispirata ai principi del presente documento, nominano un referente per i casi di maltrattamento, violenza e/o abuso il quale periodicamente e continuativamente svolgerà o favorirà attività di formazione nella materia specifica.

Il referente deve essere un professionista specializzato o debitamente formato sui temi della tutela e della protezione delle persone di minore età, designato dai singoli organismi sportivi, dalle leghe professionistiche e loro associati o dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Il referente deve assicurare un intervento efficace in risposta a una segnalazione di maltrattamento, violenza e/o abuso, supportando, tutelando e proteggendo la vittima minorenne, a tal fine è auspicabile anche procedere a individuare un canale esterno di prossimità o centralizzato, attivando tempestivamente l'organismo sportivo o l'ente di riferimento.

Il referente avrà l'onere di ricevere e registrare le segnalazioni di maltrattamento, violenza e/o abuso nei confronti dei soggetti di minore età su apposito modulo, informare i genitori/tutori/ coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e orientare, ove richiesto dagli stessi, i soggetti coinvolti nelle documentazioni da produrre e nelle procedure da attivare.

Il referente può anche indicare alla vittima e alla famiglia, qualora interessati e ove richiesto, una serie di servizi presenti sul territorio per procedere agli approfondimenti necessari.

Il referente avrà l'onere, ricevuta la segnalazione, di predisporre tutte le misure per garantire alla persona di minore età riservatezza sull'accaduto e continuità nell'attività sportiva. Dovrà inoltre garantire tutti gli adempimenti necessari alla tutela della stessa privacy di tutti i soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente.

Qualora il sospettato sia un allenatore/educatore e/o altra figura appartenente del medesimo organismo sportivo, avvisati i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e concordando e supportando loro nella procedura da attivare, nonché avvisata la Dirigenza, il referente dovrà predisporre tutte le misure per garantire alla persona minorenne la riservatezza sull'accaduto, la continuità nell'attività sportiva, e attivare tutte le misure necessarie a evitare contatti all'interno delle attività sportive tra il sospettato e/o l'indiziato e il soggetto minorenne coinvolto.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Compiti del referente:

- svolgere e favorire formazione specifica sul tema;
- dare informazione e comunicazione della Policy ai soggetti interessati;
- verificare il rispetto della Policy;
- monitorare e controllare il contesto sportivo di competenza;
- incoraggiare l'emersione del fenomeno favorendo un clima incline all'ascolto, alla solidarietà e alla comprensione;
- sostenere la persona di minore età che denuncia all'interno dell'ambiente sportivo e difenderlo da eventuali forme di ritorsione da parte dell'ambiente;
- relazionare e informare l'organismo sportivo di appartenenza;
- suggerire e sollecitare possibili e tempestivi interventi.

Come formulare la segnalazione. Il modulo di segnalazione è lo strumento migliore per guidare la persona nel processo di raccolta delle informazioni e per riferire qualsiasi tipo di accusa, denuncia in relazione al presunto abuso, assicurando la riservatezza dei dati come sancito dal Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018, recentemente modificato all'art. 9 del Capo IV dal Decreto Legge 139/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali") per la tutela del diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La legge sulla privacy è stata disciplinata al fine di evitare la divulgazione delle informazioni riguardanti la sfera personale e di garantire il diritto del soggetto di controllare le proprie informazioni e i propri dati personali e/o sensibili.

Per permettere alla persona di minore età di effettuare una segnalazione è fondamentale predisporre delle procedure "child friendly", ovvero facilmente accessibili, comprensibili, adatte alle loro esigenze e rispettose dei loro diritti.

In forza di ciò, esclusivamente per i minorenni, possono essere consentite o predisposte forme di raccolta della segnalazione diverse dalla compilazione del modulo (lettere scritte, e-mail, telefonata, colloquio o altra modalità) soprattutto per incoraggiare le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi a segnalare ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

4. CODICE ETICO: principi e responsabilità etiche all'interno di un contesto sportivo

Sono diverse le Convenzioni internazionali che considerano lo sport un diritto umano. La Carta Olimpica include il diritto allo sport fra i diritti umani; la Carta internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport adottata dall'UNESCO sancisce, all'art. 1, il diritto di ogni essere umano allo sport, in quanto indispensabile per lo sviluppo della sua personalità; la Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata dall'Italia con la legge 176 del 1991, all'art. 31 riconosce il diritto della persona di minore età di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative consone all'età e pone precisi obblighi sul funzionamento del sistema di tutela di minorenni dettando i principi generali ai quali bisogna ispirarsi. La Raccomandazione sulla Carta Europea riveduta dello sport sancisce all'art. 10 comma 1, il diritto inalienabile alla pratica sportiva di tutti gli esseri umani.

Divenuto lo sport un diritto umano a tutti gli effetti, esso, in qualità di diritto inviolabile, è parte integrante del nostro ordinamento. In quanto tale, tutti i soggetti che fanno parte del contesto sportivo meritano di essere rispettati, tutelati e protetti. Ma, proprio in ragione dell'essere diritto, lo sport è soggetto a obblighi e limitazioni che le norme pongono a tutela di ogni altro diritto. Quindi se da un lato troviamo la protezione e la tutela, dall'altro lato troviamo il dovere e le responsabilità sia delle persone di minore età che degli adulti di riferimento. L'adozione di principi e responsabilità etiche all'interno di tutte le istituzioni sportive per la gestione e il controllo delle loro attività, risponde alla necessità di prevenire quei comportamenti che possono essere causa, sia diretta che indiretta, della commissione di reati, tra cui i maltrattamenti, le violenze e gli abusi nei confronti dei soggetti di minore età.

Considerata l'importanza della tematica è necessario elaborare opportune indicazioni per la messa appunto di Codici Etici rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno del sistema sportivo, alle persone di minore età e ai genitori/tutori/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i quali dovrebbero costituire parte integrante del sistema di controllo interno posto a prevenire i reati e contenere i principi generali e di comportamento etici a cui dovrebbero conformarsi tutti i destinatari.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

4.1 Adozione di un Codice Etico

Le presenti indicazioni vogliono essere una guida precisa ed efficace per contrastare i maltrattamenti e gli abusi sulle persone di minore età in ambito sportivo. L'adesione al Codice Etico implica che tutti i soggetti che interagiscono con la vita sportiva della persona di minore età, indipendentemente dal ruolo, devono non solo rispettare il Codice Etico, ma mettere in atto tutte le azioni per la sua conoscenza e applicazione da parte di tutti gli altri soggetti. È necessario affermare con piena consapevolezza l'importanza di una condotta etica assolutamente corretta, così da poter raggiungere l'obiettivo preposto, ovvero tutelare l'atleta minorenni garantendo un ambiente sicuro durante la pratica di un'attività fisica e/o sportiva.

Il Codice rappresenta un documento ufficiale che raccoglie i principi, le regole etiche e le regole morali che devono guidare scelte e comportamenti quotidiani e a cui tutti i soggetti aderenti devono uniformarsi, nell'ottica di una sana convivenza civile che metta al centro la persona.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti, indipendentemente dalla qualifica.

Il Codice Etico è efficace solo se i destinatari sono disposti a condividerne i principi, gli scopi e le finalità e a impegnarsi all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione e a assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dagli organismi sportivi, dalle leghe professionistiche e loro associati o dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

DESTINATARI

Il Codice Etico è rivolto ai seguenti soggetti:

- dirigenti, tecnici, istruttori, collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell'interesse degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro associati o delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
- genitori e/o tutori e/o coloro che esercitano che responsabilità genitoriale
- soggetti minorenni e tesserati

Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale ed equità evitando comportamenti atti a incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

PRINCIPI PER REDIGERE IL CODICE ETICO PER LO STAFF

Considerata l'importanza, l'influenza e la responsabilità dello staff nei confronti della persona di minore età, si favorisce l'adozione di comportamenti adeguati attraverso l'elaborazione di un Codice Etico a cui deve attenersi tutto lo staff nell'ambito delle rispettive funzioni e attività.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Il Codice si rivolge a dirigenti, dipendenti e collaboratori degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro associati o delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Con il Codice Etico lo staff si impegna al rispetto e all'attuazione dei seguenti principi:

Superiore interesse della persona di minore età: in tutte le decisioni che riguardano le persone minorenni, lo staff è tenuto a fare prevalere sempre il loro superiore interesse.

Uguaglianza: lo staff sportivo si impegna a rispettare ogni soggetto minorenne senza alcuna discriminazione, senza preferenze o favoritismi, promuovendo un ambiente inclusivo volto alla valorizzazione di ogni diversità.

Legalità: lo staff sportivo si impegna a rispettare e far rispettare alle persone minorenni di cui ha la responsabilità, il principio di legalità, le leggi, nonché il principio del fair play attraverso una informazione adeguata che contenga un linguaggio comprensibile e adeguato all'età del soggetto.

Ascolto del minorenne: lo staff si impegna ad ascoltare sempre la persona minorenne recependone le opinioni, i pensieri, le volontà, i bisogni, le preoccupazioni e le necessità, nel rispetto della sua dignità personale.

Linguaggio: lo staff si impegna a promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo e non violento in tutti i contesti, compresi quelli virtuali. Deve trasmettere fiducia, entusiasmo, incoraggiare, motivare, correggere, senza mortificare o utilizzare l'uso della forza.

Rispetto del Benessere: lo staff si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire il benessere dell'atleta minorenne, **nonché ad assicurare** la protezione e le cure necessarie durante l'attività sportiva, astenendosi da comportamenti che potrebbero ledere la sua dignità e la sua sfera personale e privata. Si impegna, inoltre, a segnalare, a chi di competenza, qualora una persona di minore età riveli un caso di maltrattamento, violenza e/o abuso o riporti elementi che facciano sospettare che lo stesso o altri soggetti minorenni stiano vivendo una situazione pregiudizievole.

Rispetto dell'integrità personale: lo staff si impegna a rispettare e far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica dell'atleta minorenne, impegnandosi a evitare e rimuovere, anche di concerto con l'Ente sportivo, i genitori/tutori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tutte le posizioni di abuso, di soggezione e maltrattamento poste in essere ai danni di qualunque minorenne.

Alleanza staff-genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale: lo staff si impegna a collaborare concretamente con i genitori/tutori/o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale delle persone di minore età per il raggiungimento di un sano sviluppo della persona e delle capacità psicosociali. Questo deve avvenire attraverso la costruzione graduale di un'alleanza tra lo staff e i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che si basi sul rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi.

Sviluppo, crescita ed etica sociale: lo staff si impegna a insegnare i valori etici che derivano dalla pratica sportiva nonché l'attenzione al sociale e al rispetto dell'ambiente circostante.

Rispetto della privacy: lo staff si impegna a rispettare e a far rispettare la privacy della persona minorenne e a ostacolare e rimuovere ogni e qualsivoglia atto di ingerenza, anche a mezzo social, nella sua sfera personale e privata.





per la tutela
dei minorenni
nello sport

PRINCIPI PER REDIGERE IL CODICE ETICO PER GENITORI/TUTORI/ESERCENTI

LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il Codice Etico, facendo riferimento al contenuto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ancora oggi continua a essere uno strumento fondamentale per tutti coloro che si impegnano affinché i diritti delle persone di minore età vengano attuati, deve essere recepito anche dai genitori e dai tutori e/o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In particolare, con il Codice Etico i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano al rispetto e all'attuazione dei seguenti principi:

- Uguaglianza:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare ogni soggetto minorenne senza alcuna discriminazione, senza preferenze o favoritismi, e a rimuovere ogni forma di discriminazione di concerto con l'Ente sportivo e lo staff.
- Legalità:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare e far rispettare alle e ai minorenni di cui hanno la responsabilità il principio di legalità, le leggi, nonché le regole dello sport attraverso un linguaggio a misura di minorenne.
- Ascolto del minorenne:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano ad ascoltare la persona di minore età nella scelta dell'attività sportiva recependone le opinioni, i pensieri, le volontà, le preoccupazioni e le difficoltà.
- Rispetto del Benessere:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare il diritto al gioco e allo sport dei soggetti di minore età, affinché venga garantito il benessere psico-fisico, sociale e relazionale degli stessi.
- Rispetto dell'integrità personale:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare e a far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica delle persone di minore età, monitorando anche di concerto con lo staff sportivo, tutte le posizioni di autorità. Si impegnano, ulteriormente, a segnalare a chi di competenza ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso di cui in qualche modo vengano a conoscenza.
- Rispetto dell'educatore/istruttore:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare e a insegnare al o alla minorenne a rispettare l'educatore/istruttore quale soggetto che partecipa alla sua crescita personale, oltre che sportiva.
- Rispetto della privacy:** i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale si impegnano a rispettare e a far rispettare la privacy dei soggetti di minore età e a ostacolare e rimuovere ogni e qualsivoglia atto di ingerenza, anche a mezzo social, nella sfera personale e privata della persona di minore età.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

VERSO UN 'CODICE ETICO' PER I MINORENNI

Gli organismi sportivi, le leghe professionistiche e loro associati o le Associazioni/Società sportive dilettantistiche, nonché i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, si impegneranno a difendere e promuovere i diritti delle persone minorenni, compreso il diritto all'integrità fisica e mentale, il rispetto del benessere, la dignità, la non discriminazione, il rispetto della privacy e l'accesso a mezzi efficaci per riportare e denunciare la violazione dei diritti.

Al fine di stimolare il soggetto di minore età a un corretto comportamento e a prevenire situazioni di maltrattamento, violenza o abuso è necessario:

- incoraggiarne la partecipazione come soggetto attivo della propria protezione e quella dei propri pari;
- rendere ogni piccola e piccolo atleta consapevole dei propri diritti e dei propri doveri;
- promuovere un ambiente di apertura all'ascolto affinché possa esprimere le proprie idee, opinioni, timori, preoccupazioni e problematiche.

Alla pagina successiva si riporta un esempio di principi pensati per le piccole atlete e i piccoli atleti e per un loro comportamento corretto durante l'attività sportiva.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

QUALCHE INDICAZIONE PER LE PERSONE DI MINORE ETÀ

Come minorenni sei al centro del nostro interesse e vogliamo darti qualche suggerimento che potrebbe aiutarti se ti trovi in condizioni di disagio, difficoltà o sofferenza con un adulto o con un tuo compagno.

Uguaglianza	<i>Siamo tutti uguali, non esiste nello sport alcuna differenza tra gli atleti e se noti qualche diversità di trattamento nei tuoi confronti o nei confronti di un compagno o di una compagna di sport rivolgiti al tuo genitore/tutore o a un adulto, senza timore.</i>
Legalità	<i>Le regole vanno rispettate nello sport e nella vita: questo non vale solo per i minorenni ma anche per gli adulti: non avere timore a confidarti se noti un adulto che ha violato una regola, parlane liberamente con il tuo genitore/tutore o a un adulto.</i>
Rispetto del benessere	<i>A chi ti vuole bene, genitori, staff della Società sportiva interessa il tuo benessere. Divertiti a svolgere l'attività sportiva e se qualcuno compie azioni che ti fanno stare male o ti danno fastidio, raccontalo con calma al tuo genitore/tutore o a un adulto.</i>
Rispetto dell'integrità personale	<i>Il contatto fisico nella vita e nello sport è naturale; se però qualcuno ti dà fastidio nel cercare contatto fisico, o insiste per averlo, arrecandoti ansia, disagio, paura, sofferenza, rivolgiti subito al tuo genitore/tutore o a un adulto. Ricordati di riferire al tuo genitore/tutore o a un adulto qualsiasi situazione di maltrattamento, violenza e/o abuso che sta subendo qualcuno vicino a te.</i>
Rispetto della privacy	<i>Il rispetto della tua privacy o riservatezza è importante. Se noti che qualcuno, un compagno di squadra o un adulto, ti sta facendo foto o video e ti trovi in una situazione di intimità, come per esempio nello spogliatoio, rivolgiti subito al tuo genitore/tutore o a un adulto. A tua volta non interferire con la privacy dei tuoi coetanei, non pubblicare sui social network contenuti all'insaputa dei tuoi coetanei o senza il loro permesso o in contrasto con la loro volontà.</i>
Rispetto dell'educatore/istruttore	<i>Il rispetto per l'educatore/istruttore è dovuto, ma un buon educatore/istruttore non ti provocherà mai ansia, disagio, paura o sofferenza: racconta al tuo genitore/tutore o a un adulto se provi queste difficoltà anche nei confronti dell'educatore/istruttore.</i>
Ascolto	<i>Ricordati che c'è sempre almeno un adulto di cui ti puoi fidare: non avere paura o disagio a raccontare, prima raccontati prima si può risolvere la sofferenza che hai.</i>



BIBLIOGRAFIA

Primo Capitolo

Riferimenti normativi

1. Corte Costituzionale - Costituzione della Repubblica - Assemblea Costituente 22 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Link: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
2. World Health Organisation, (2002), World Report on Violence and Health, Geneva, Who.
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1
3. Camera dei Deputati- Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Legge 27 maggio 1991, n. 176 (New York 20 novembre 1989).
Link: https://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm
4. Comitato Onu per i diritti dell'infanzia- Osservazioni conclusive 2019 – Al Quinto e Sesto Rapporto Periodico dell'Italia.
Link: <https://www.datocms-assets.com/30196/1602520072-osservazioniconclusivercitalia2019.pdf>
5. Consiglio d'Europa - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&gu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG
6. Consiglio d'Europa – Gruppo GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence- covering the period from June 2019 to December 2020.
Link: <https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-2021/1680a2165c;>
7. Parlamento Europeo - Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0093>
8. Consiglio d'Europa- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Lanzarote, 25 ottobre 2007.
Link: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016809f545d>
9. Parlamento Europeo - Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0029>



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

10. Commissione Europea - Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), Bruxelles 24.6.2020 COM (2020) 258 final.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=IT>
11. Parlamento Europeo - Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036>
12. Consiglio d'Europa - Convenzione del Consiglio D'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Varsavia, 16.V.2005 Link: <https://rm.coe.int/168047cd70>
13. Commissione Europea - Strategia dell'UE per la sicurezza 2020-2025.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0605>
14. Commissione Europea- Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori COM (2020) 607 final.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0607&from=EN>
15. Consiglio d'Europa - Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2022-2027): "I diritti dei bambini in azione: dall'attuazione continua all'innovazione congiunta", CM (2021)168-finale, 23 febbraio 2022.
Link: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a064
16. Consiglio dell'UE - Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (10 gennaio 2021-30 giugno 2024).
Link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204(01)&from=IT)
17. Consiglio d'Europa - Carta Europea dello sport, 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport Rodi, 13 - 15 maggio 1992.
Link:
<http://docplayer.it/15589302-La-carta-europea-dello-sport-i-dare-ad-ogni-individuo-la-possibilita-di-praticare-lo-sport-ed-in-particolare.html>
18. Consiglio d'Europa - Recommendation CM/Rec(2021)5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised European Sports Charter - Adopted by the Committee of Ministers on 13 October 2021 at the 1414th meeting of the Ministers' Deputies.
Link: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a42107
19. Parlamento Europeo - Risoluzione del Parlamento Europeo sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP)).
Link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0164_IT.html



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

20. Assemblea Generale delle Nazioni Unite – Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015.
Link: <https://unric.org/it/obiettivo-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti/>;
Link: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>
21. Unione Europea – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2012/C 326/02).
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT>
22. Unione Europea – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Parte Terza: Politiche dell’Unione e azioni interne – Titolo XII: Istruzione, Formazione Professionale, Gioventù e Sport; articolo 165.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E165>
23. Consiglio D’Europa -Guidelines on sport integrity - Action 3 of the Kazan Action Plan, Part 4 , Policy area 2 “Preventing and addressing harassment and abuse in sport”.
Link: <https://rm.coe.int/sports-integrity-guidelines-action3-kazan-action-plan-en/16809f321d>
24. Commissione Europea - Libro Bianco sullo Sport 2007, (presentato dalla Commissione) {SEC(2007)932}{SEC(2007)934}{SEC(2007) 935}{SEC(2007) 936}.
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52007DC0391;>
25. Consiglio dell’UE - Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell’Unione Europea per lo sport (2014 - 2017).
Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A42014Y0614%2803%29;>
26. Unione Europea - Safeguarding Children in Sport: A mapping study, di Ecorys e Thomas More University pubblicato nel 2019.
Link:
https://100prozent-sport.at/wp-content/uploads/2020/10/Safeguarding-Children-in-Sport_A-mapping-study.pdf
27. Consiglio dell’Unione Europea - Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela dei minori nello sport 2019/C 419/01).
Link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1212\(01\)&from=SL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1212(01)&from=SL)
28. Unesco - Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dell’Unesco.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita
29. Codice di procedura penale art. 571 c.p. – 610 c.p.
Link: <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale>
30. Gazzetta Ufficiale – Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>
31. Gazzetta Ufficiale – Legge 6 febbraio 2006, n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/02/15/006G0057/sg>



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

32. Gazzetta Ufficiale – Legge 1° ottobre 2012 n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1349770249604>
33. Gazzetta Ufficiale – Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg>
34. Gazzetta Ufficiale - Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.”
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>
35. Gazzetta Ufficiale - Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>
36. Gazzetta Ufficiale – Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.”
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg>
37. Gazzetta Ufficiale - Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.”
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>
38. Gazzetta Ufficiale –Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14G00051&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
39. Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo - Circolare “Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
Link: https://www.coni.it/images/http_www.giustizia_2.pdf



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

40. Gazzetta Ufficiale - Legge 8 agosto 2019, n. 86 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione."
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/16/19G00098/sq>
41. Gazzetta Ufficiale – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo."
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/sq>
42. Dipartimento per lo sport - Decreto di istituzione del Tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport.
Link: <http://www.sport.governo.it/media/2353/decreto-istituzione-tavolo-tecnico-minori.pdf>

Contesto

1. Prima Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute – Carta di Ottawa novembre 1986.
Link: <https://www.asnapoli1centro.it/documents/420534/447092/CartaOttawa.pdf>
2. «Wellness is a state of emotional, mental, physical, social and spiritual well-being that enables people to reach and maintain their personal potential in their communities», Working Together for Wellness. A Wellness Strategy for New Brunswick, Second Report of the Select Committee on Health Care, Third Session Fifty-fourth Legislative Assembly of the Province of New Brunswick, April 2001.
Link: <https://doczz.it/doc/112313/working-together-for-wellness>
3. WHO - World Health Organization- World Report on Violence and Health, 2002-
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1
4. European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014 – 2020) – Smart Code of Conduct of the Safe Project. Applied to the sport sector.
Link: https://giocopulito.it/wp-content/uploads/2021/03/Smart_Code_ENG-1.pdf
5. Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza – CISMAI – Fondazione Terre des Hommes Italia, 2021 – II INDAGINE NAZIONALE SUL MALTRATTAMENTO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI IN ITALIA.
Link: https://terredeshommes.it/pdf/DossierMaltrattamento_2021.pdf
6. Il Sole 24 ore- Sport, 1 atleta su 7 under 18 anni ha subito abusi.
Link: <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/11/07/sport-abusi/>
7. LINKIESTA - Ci sono molti abusi su minori nello sport, ma la giustizia sportiva li considera semplici illeciti. Link: <https://www.linkiesta.it/2020/12/tribunale-minori-violenze-abusi-justizia-sportiva/>
8. Daniela Simonetti, Impunità di Gregge, Sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport, febbraio 2021
Link: <https://www.amazon.it/Impunit%C3%A0-gregge-Sesso-bugie-omert%C3%A0/dp/8832963957>
9. CONI - Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport - I NUMERI DELLO SPORT 2017.
Link: https://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_FSN_DSA_2017.pdf





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

10. CONI - Procura Generale dello Sport – Relazione anno 2020 –

Link:

https://www.coni.it/images/Procura_Generale_dello_Sport/relazione_annuale/RELAZIONE_2020_ALLEGATI.pdf

Scopo e destinatari

1. Consiglio d'Europa - Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport (2019/C 419/01);
Link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1212\(01\)&from=SL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1212(01)&from=SL)
2. Dipartimento per lo sport - Avviso di manifestazione di interesse per un tavolo tecnico per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport –
Link: <http://www.sport.governo.it/media/2246/avviso-di-manifestazione-di-interesse-rev-la.pdf>
3. Dipartimento per lo sport - Decreto di istituzione del Tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport –
Link: <http://www.sport.governo.it/media/2353/decreto-istituzione-tavolo-tecnico-minori.pdf>



per la tutela
dei minorenni
nello sport

Secondo Capitolo

Formazione

1. FIFA guardians™ Safeguarding toolkit - Child safeguarding toolkit for Member Associations - 30 June 2019 – step 3 - Develop procedures and guidelines to implement your policy.

Link: <https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2019/07/toolkit-fifa-guardians.pdf>

Reclutamento

1. Gazzetta Ufficiale – DPR 14 novembre 2002 n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/02/13/003G0019/sg>

2. Ministero della Giustizia – Circolare 3 aprile 2014 - Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Link: https://www.coni.it/images/http___www.giustizia_2.pdf

3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014,- chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori.

Link: <https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-cir-9-2014-i-chiarimenti-in-merito-all-obbligo-del-certificato-penale-in-caso-di-rapporto-di-lavoro-con-minori>

4. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 967 del 2021 relativa alla determinazione delle sanzioni applicabili alla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di lavoratori addetti a mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minorenni – i chiarimenti in merito all'obbligo del certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori.

Link:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-967-17-giugno-2021-sanzione-art-25bis-DPR-313-2002-18062021.pdf>

5. Gazzetta Ufficiale – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg>

6. Gazzetta Ufficiale- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – che stabilisce l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dei lavoratori che si intendono assumere e che saranno destinati a svolgere determinate attività a contatto necessario ed esclusivo con i minori.

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/22/14G00051/sg>





**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

7. FIFA guardians™ Safeguarding toolkit - Child safeguarding toolkit for Member Associations - 30 June 2019 – step 3 - Develop procedures and guidelines to implement your policy.
Link: <https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2019/07/toolkit-fifa-guardians.pdf>

Segnalazione

1. Gazzetta Ufficiale – Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>
2. Garante per la protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.
Link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
3. Garante per la protezione dei dati personali - Decreto -Legge 8 ottobre 2021, 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G 00153) (GU Serie Generale n.241 del 08-10-2021).
Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg>

Codice Etico

1. FIFA guardians™ Safeguarding toolkit - Child safeguarding toolkit for Member Associations - 30 June 2019 – step 3 - Develop procedures and guidelines to implement your policy.
Link: <https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2019/07/toolkit-fifa-guardians.pdf>